

Causa C-703/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

16 novembre 2022

Giudice del rinvio:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

16 novembre 2022

Ricorrente:

WU

Resistente:

Directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale riguarda una controversia tra WU e la Directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (Direzione dell'Ufficio centrale per le patenti di guida, Paesi Bassi; in prosieguo: il «CBR») vertente sul rifiuto del CBR di rilasciare a WU una patente di guida limitata ai Paesi Bassi per le categorie C e CE (autocarri e autobus).

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE riguarda la questione se, allorché sia accertato che l'interessato è di fatto idoneo alla guida di un autocarro, si possa fare un'eccezione alla norma minima, fissata per tale categoria di autoveicoli, che richiede un campo visivo orizzontale di 160 gradi.

Questioni pregiudiziali

1. Se il punto 6.4 dell'allegato III della direttiva 2006/126/CE, segnatamente la norma che richiede un campo visivo orizzontale con i due occhi di almeno 160 gradi, alla luce del principio di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che anche un soggetto che da un punto di vista medico non soddisfa questa norma, ma secondo diversi medici specialisti è di fatto idoneo alla guida di un autocarro, possa soddisfare la norma suddetta.
2. In caso di risposta negativa a tale questione, se nell'ambito della direttiva sulla patente di guida esista un margine per una valutazione della proporzionalità nel singolo caso, anche se la norma di cui al punto 6.4 dell'allegato III della direttiva 2006/126/CE non prevede possibilità di deroga per casi siffatti.
3. In caso di risposta affermativa, quali circostanze possano svolgere un ruolo al fine di valutare se in un caso concreto si possa derogare alla norma relativa al campo visivo, di cui al punto 6.4 dell'allegato III della direttiva 2006/126/CE.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Punto 6.4 dell'allegato III della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (in prosieguo: la «direttiva sulla patente di guida») e articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Punti 3.3 e 3.4, lettera b), dell'allegato del Regeling eisen geschiktheid 2000 (Regolamento del 2000 sui requisiti di idoneità)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 L'11 luglio 2007, WU ha ottenuto la patente di guida per la guida di autoveicoli nelle categorie C e CE, ed ha quindi lavorato per più di dieci anni come conducente professionista. Egli ha guidato autocarri senza problemi e senza danni per più di un milione di chilometri, sia all'interno del paese che all'estero. Nel 2016 ha chiesto il rinnovo della patente per la guida di autocarri, per cui ha dovuto richiedere al CBR un'«Attestazione di idoneità». Con detta attestazione si può dimostrare che il richiedente è psichicamente e fisicamente idoneo a guidare un autoveicolo.
- 2 All'età di un anno WU ha avuto un incidente in occasione del quale ha subito una frattura della base cranica. Per effetto di tale frattura egli soffre di «emianopsia», che implica una limitazione del suo campo visivo orizzontale. Per tale motivo WU non soddisfa la norma minima, di cui al punto 3.3, lettera b), dell'allegato del Regolamento del 2000 sui requisiti di idoneità, che richiede un campo visivo

orizzontale binoculare di 160 gradi. La norma in parola recepisce nel diritto dei Paesi Bassi il punto 6.4 dell'allegato III della direttiva sulla patente di guida, che contiene la stessa norma minima. Per tale motivo il CBR ha rifiutato di rilasciare l'attestazione richiesta, nonostante i pareri positivi di due oculisti. Non è chiaro se il CBR fosse già al corrente della patologia oculare di WU quando egli ha ottenuto la patente di guida nel 2007.

- 3 WU ha presentato opposizione avverso la decisione di rigetto del CBR, che ha respinto l'opposizione in quanto infondata. Quindi WU ha presentato ricorso avverso la decisione sull'opposizione dinanzi al rechtbank Rotterdam (Tribunale di Rotterdam, Paesi Bassi). Il ricorso è stato respinto, dopo di che WU ha impugnato tale sentenza dinanzi all'Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato; in prosieguo: il «Raad van State (Consiglio di Stato)»]. Anche tale impugnazione è stata respinta.
- 4 In pendenza dell'impugnazione WU ha presentato una seconda domanda al CBR, questa volta per una patente di guida geograficamente limitata ai Paesi Bassi. Nuovamente – nonostante un terzo parere positivo di un oculista – il CBR ha respinto la sua domanda giacché egli non soddisfaceva la norma minima che richiede un campo visivo di 160 gradi. Al riguardo è stato specificato che WU non poteva invocare il punto 3.4, lettera b), dell'allegato del Regolamento del 2000 sui requisiti di idoneità. In forza di tale disposizione, un conducente professionista già in possesso di una o più patenti di guida per autocarri e autobus, il quale perda improvvisamente la vista da un occhio, dopo un periodo di adattamento di almeno tre mesi e sulla base di un parere positivo di un oculista, può comunque essere dichiarato idoneo per una patente di guida geograficamente limitata ai Paesi Bassi. Tuttavia WU non è non vedente da un occhio, ma soffre di una limitazione della metà del campo visivo in entrambi gli occhi (emianopsia omonima).
- 5 Anche in tale occasione il CBR ha dichiarato infondata l'opposizione di WU e il rechtbank Rotterdam (Tribunale di Rotterdam) ha respinto il relativo ricorso da questi presentato. Ancora una volta WU ha impugnato la decisione dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato), che ha deciso di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali innanzi formulate.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 6 Secondo il CBR, il punto 3.4, lettera b), dell'allegato del Regolamento del 2000 sui requisiti di idoneità non è applicabile alla situazione di WU. Il carattere imperativo di tale disposizione non consentirebbe di prendere in considerazione gli interessi individuali di WU.
- 7 WU sostiene di avere diritto a un'Attestazione di idoneità. Infatti, esistono tre referti di medici diversi che lo ritengono idoneo alla guida di un autocarro. È ben vero che egli soffre di una limitazione del campo visivo, ma detta limitazione risale a quando egli era in tenera età ed egli l'ha completamente compensata

mediante il comportamento visivo e i movimenti della testa. In sede di appello WU ha nuovamente sostenuto tale tesi, questa volta avvalendosi dell'attestazione di un neuropsicologo, in base alla quale il comportamento visivo di WU sarebbe così ben sviluppato da consentirgli una visione normale. Secondo WU non è contrario all'obiettivo del regolamento che un soggetto con una limitazione della vista ma dotato di una vista accettabile, possa guidare un autoveicolo nelle categorie C e CE. Questa è la sua situazione e giustifica a suo parere una deroga, così come è prevista una deroga per la perdita della vista da un occhio, formulata al punto 3.4, lettera b), dell'allegato del Regolamento del 2000 sui requisiti di idoneità. La sua limitazione è assimilabile a quella sopra descritta. Diversamente da quanto dichiarato dal rechtbank [Rotterdam (Tribunale di Rotterdam)], il CBR avrebbe dunque dovuto anch'esso conformarsi ai pareri positivi dei diversi medici.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 8 Il Raad van State (Consiglio di Stato) osserva anzitutto di essere a conoscenza di una sola sentenza della Corte relativa al punto 6.4 dell'allegato III della direttiva sulla patente di guida, ossia la sentenza del 22 maggio 2014, Glatzel (C-356/12, EU:C:2014:350), in cui la Corte ha confermato la validità della norma minima fissata al punto 6.4 per il campo visivo orizzontale. Il Raad van State (Consiglio di Stato) presuppone dunque tale validità. Tuttavia, esso nutre dubbi circa la corretta interpretazione o l'applicazione di tale norma minima nel caso di specie. Le questioni che esso solleva a tale riguardo non sono risolte nella summenzionata sentenza.
- 9 È accertato che dal punto di vista medico WU non soddisfa la norma minima che richiede un campo visivo orizzontale con i due occhi di almeno 160 gradi, prevista al punto 6.4 dell'allegato III della direttiva sulla patente di guida. Ciononostante, tre medici diversi, ognuno in un proprio referto, sono giunti alla conclusione che, malgrado la sua patologia, egli è idoneo alla guida di autoveicoli delle categorie C e CE. Inoltre WU svolge da oltre dieci anni l'attività di conducente professionista ed ha percorso senza alcun problema più di un milione di chilometri alla guida di un autocarro. La sicurezza stradale non è dunque a rischio. Per tale motivo il Raad van State (Consiglio di Stato) si chiede se WU non debba comunque essere considerato idoneo.
- 10 Il punto 6.4 dell'allegato III della direttiva sulla patente di guida si basa su una relazione dell'Eyesight Working Group del maggio 2005. Dalla relazione in parola si evince che in una situazione in cui un soggetto dal punto di vista medico non soddisfa la norma che richiede un campo visivo orizzontale con i due occhi di almeno 160 gradi, detto soggetto di regola non è idoneo alla guida di autoveicoli nelle categorie C e CE. La relazione tuttavia menziona anche la circostanza che da un ulteriore esame possa emergere che un soggetto con emianopsia in un caso concreto sia in grado di compensare le proprie limitazioni e debba essere considerato idoneo alla guida.

- 11 Il Raad van State (Consiglio di Stato) si chiede se il punto 6.4 dell'allegato III della direttiva sulla patente di guida possa essere interpretato nel senso che anche un soggetto che dal punto di vista medico non soddisfa la norma, ma che secondo diversi medici specialisti, grazie alla compensazione della limitazione, è di fatto idoneo alla guida, possa soddisfare la suddetta norma minima. Al riguardo, il Raad van State (Consiglio di Stato) considera rilevante che siffatta interpretazione, alla luce del principio di proporzionalità, non pregiudica l'obiettivo della direttiva sulla patente di guida di garantire la sicurezza stradale.
- 12 Qualora il punto 6.4 dell'allegato III della direttiva sulla patente di guida non possa essere interpretato in tal senso si pone quindi la questione se sia possibile, in considerazione della relazione dell'Eyesight Working Group e delle conclusioni che il Raad van State (Consiglio di Stato) ne trae, applicare nel caso di specie il principio di proporzionalità. In altri termini: si pone la questione se, in una situazione in cui un soggetto che dal punto di vista medico non soddisfa la norma relativa al campo visivo con i due occhi come richiesto, ma che secondo diversi medici specialisti è idoneo alla guida di un autocarro, in sede di decisione sul rinnovo di una patente di guida esista un margine per una valutazione della proporzionalità, sebbene la norma di cui al punto 6.4 dell'allegato III della direttiva sulla patente di guida non preveda possibilità di deroga. Secondo il Raad van State (Consiglio di Stato) è possibile ipotizzare che, in una valutazione della proporzionalità nel caso concreto, oltre alle conclusioni degli specialisti sull'idoneità alla guida del richiedente, possa svolgere un ruolo anche la circostanza che in precedenza è stato accertato che l'interessato è in grado di guidare in sicurezza. Può assumere rilevanza anche il fatto che la patente di guida viene utilizzata nell'ambito dell'esercizio di una professione, atteso che all'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è sancito il principio secondo cui ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.